

Coronavirus: le misure adottate dal Governo

Con collegamenti ipertestuali

[Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#)

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (DL Liquidità).

Il decreto-legge 8 aprile 2020 (DL Liquidità) ha abrogato i seguenti articoli del decreto-legge n. 18 del 2020 (DL Cura Italia):

- ✓ articolo 17 (*Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione di medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – v. art. 40 DL Liquidità*);
- ✓ articolo 49 (*Fondo centrale di garanzia PMI – v. art. 13 DL Liquidità*);
- ✓ articolo 53 (*Misure per il credito all'esportazione – v. art. 2 DL Liquidità*);
- ✓ articolo 62 (*Sospensione del termine degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi, limitatamente al comma 7 – v. art. 19 DL Liquidità*);
- ✓ articolo 70 (*Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – v. art. 31 DL Liquidità*).

Entrata in vigore del provvedimento: **9 aprile 2020**; scadenza: **8 giugno 2020**.

[Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22](#)

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Entrata in vigore del provvedimento: **9 aprile 2020**; scadenza: **8 giugno 2020**.

Dpcm 1 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il Dpcm proroga fino **al 13 aprile 2020** le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data **dal 4 aprile 2020**.

Dpcm 28 marzo 2020

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020.

Con questo Dpcm il Governo dispone il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni.

Ordinanza n. 658 della Protezione Civile 29 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

L'ordinanza dispone, in via di anticipazione, 400 milioni vincolati, destinati esclusivamente ad aiutare quei cittadini che in questi giorni di emergenza non hanno soldi per acquistare alimenti.

Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'ordinanza disciplina l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre.

Le disposizioni producono effetto **dalla data del 28 marzo 2020 al 13 aprile**, per effetto del **Dpcm 1 aprile 2020**.

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento, ora all'esame della Camera dei deputati ([AC 2447](#)), è diretto a tipizzare in un atto di rango primario le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale. A tal fine reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e anche dei provvedimenti urgenti che possono essere adottati dalle Regioni.:

Entrata in vigore del provvedimento: **26 marzo 2020**; scadenza: **25 maggio 2020**.

[Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020](#)

Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

Le disposizioni del presente decreto **modificano l'elenco dei codici ATECO** del Dpcm del 22 marzo 2020 e producono effetto dalla data del **26 marzo 2020**.

[Dpcm 22 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il decreto dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Dispone, inoltre, il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, assorbendo così la precedente **ordinanza del Ministro della Salute e dell'Interno del 22 marzo scorso**.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto **dalla data del 23 marzo 2020** e la loro efficacia è prorogata **fino al 13 aprile**, dal **Dpcm 1 aprile 2020**.

Le stesse disposizioni si applicano, cumulativamente a quelle di cui al Dpcm 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono ora entrambi **prorogati al 13 aprile 2020**, come previsto dal **Dpcm 1 aprile 2020**.

[Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020](#)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto

L'efficacia è stata prorogata dal 25 marzo **al 13 aprile** dal **Dpcm 1 aprile 2020**.

[Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia](#)

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Entrata in vigore del provvedimento: **17 marzo 2020**; scadenza: **16 maggio 2020**.

Vedi [dossier n. 45](#) "Il decreto Cura Italia" dell'Ufficio Documentazione e Studi del Gruppo PD della Camera dei deputati.

Il **decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità)** ha abrogato i seguenti articoli del presente decreto:

- ✓ articolo 17 (*Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione di medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da Covid-19* – v. art. 40 DL Liquidità);
- ✓ articolo 49 (*Fondo centrale di garanzia PMI* – v. art. 13 DL Liquidità);
- ✓ articolo 53 (*Misure per il credito all'esportazione* – v. art. 2 DL Liquidità);
- ✓ articolo 62 (*Sospensione del termine degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi, limitatamente al comma 7* – v. art. 19 DL Liquidità);
- ✓ articolo 70 (*Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli* – v. art. 31 DL Liquidità).

Il maxi-emendamento del Governo presentato al Senato prevede che siano abrogati i seguenti decreti-legge:

- ✓ 2 marzo 2020, n. 9
- ✓ 8 marzo 2020, n. 11
- ✓ 9 marzo 2020, n. 14

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11 e 9 marzo 2020, n. 14.

Inoltre, sempre il maxi-emendamento, dispone che “in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale ... **i termini per l'adozione di decreti legislativi** con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 **sono prorogati di tre mesi**, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui **termine di adozione** sia **scaduto** alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati **entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, nel rispetto dei principi e criteri direttivi.”

[Protocollo del 14 marzo 2020](#)

Protocollo condiviso tra sindacati e associazioni di categoria di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

[Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020](#)

Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.

Dpcm 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie, le disposizioni sono efficaci **fino al 13 aprile 2020**, per effetto del **Dpcm 1 aprile 2020**.

Dpcm 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, modifica la lettera d) dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al **13 aprile 2020**, per effetto della proroga disposta dal **Dpcm 1 aprile 2020**.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

Entrata in vigore del provvedimento ([AC 2428](#)): **10 marzo 2020**; scadenza: **8 maggio 2020**.

Abrogato dal maxi emendamento al decreto-legge Cura Italia.

Dpcm 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

L'art. 1 del Dpcm prevede la creazione di un'area unica per il contenimento del contagio comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province

(cinque dell'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche). L'art. 2, invece, prevede la rideterminazione delle misure di contrasto dell'epidemia, soggette a uniforme applicazione sul resto del territorio nazionale.

Il **Dpcm 1 aprile 2020** dispone che la lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'**8 marzo 2020** e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al **13 aprile 2020**, dopo la proroga disposta dal **Dpcm 1 aprile 2020**.

(Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i Dpcm 1° marzo e 4 marzo 2020.)

[Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9](#)

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto-legge ([AS 1746](#)), prevede misure di sostegno prevalentemente nella “**zona rossa**”. L'articolo 29 è abrogato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia); mentre l'articolo 35 è stato abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n.19.

Entrata in vigore del provvedimento: **2 marzo 2020**; scadenza: **1 maggio 2020**.

Abrogato dal maxi emendamento al decreto-legge Cura Italia.

[Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020](#)

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Dichiarato, **per 6 mesi dalla data del presente provvedimento**, lo stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020).

[Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020](#)

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus.

La presente ordinanza ha **validità di 90 giorni** (29 aprile 2020).

Il decreto-legge n. 19/2020 ha abrogato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.

[Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#)

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Convertito, con modificazioni dalla **[legge 5 marzo 2020, n. 13](#)**.

(Vedi **[dossier n. 42](#)** decreto-legge emergenza Coronavirus (Covid-19) dell'Ufficio Documentazione e Studi del Gruppo PD della Camera dei deputati).

Il decreto-legge n.18/2020 (DL Cura Italia) ha abrogato gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n.11/2020 ([AS 1757](#)).

[Decreto-legge 8 marzo 2020, n.11](#)

"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"

Abrogato definitivamente dal maxi emendamento al decreto-legge Cura Italia.

Con l'entrata in vigore del Dpcm 8 marzo 2020, cessano la loro efficacia:

[Dpcm 4 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

[Dpcm 1 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dipartimento protezione civile: normativa emergenza Coronavirus

In questa pagina sono disponibili **tutti i provvedimenti** relativi all'emergenza Coronavirus emanati dal **Governo**, dal **Dipartimento della Protezione Civile** e dal **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Sono inoltre disponibili i provvedimenti emanati dal **Ministero della Salute**, dal **Ministero dell'Interno**, dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** e da **Anci**.

Per i provvedimenti emanati dagli **altri Ministeri** e dalle **Regioni** rimandiamo invece alle sezioni dedicate **sui rispettivi siti**.